



Comune di Grosseto

---

# **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

*(3<sup>a</sup> edizione)*

*(Approvato con Deliberazione C.C. n.77 del 2015)*

## **Sommario**

Art. 1 – Campo di applicazione.	3
Art. 2 – Livelli di attività	3
Art. 3 – Definizione dei livelli	3
Art. 4 - Condizioni di esercizio	4
Art. 5 – Disposizioni finali	5

## **Art. 1 – Campo di applicazione.**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli esercizi pubblici di cui all'art. 86<sup>1</sup> del T.U.L.P.S. destinati, in forma prevalente<sup>2</sup>, ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, pub, ecc.) presso i quali si intende anche svolgere, a vario livello, attività complementari con caratteristiche di spettacolo od intrattenimento.

## **Art. 2 – Livelli di attività**

Ai fini del presente Regolamento vengono definiti i seguenti due livelli di svolgimento delle attività complementari di cui al precedente art.1:

- 1° livello: musica di sottofondo, musica ed attività di allietamento e compagnia;
- 2° livello: ballo, spettacoli ed attività di intrattenimento esercitata in ambienti del locale appositamente destinati ed allestiti.

## **Art. 3 – Definizione dei livelli**

1. Per musica di sottofondo si intende quella diffusa, a livello sonoro ridotto (che consente ai clienti di conversare con tono di voce regolare), mediante impianti radiofonici, stereofonici, di filodiffusione, Juke-box, apparecchi televisivi (anche abilitati a trasmettere su reti codificate) e simili, che funzionino senza la presenza di apposito personale quale: “conduttori”, “intrattenitori”, “disk jockey” e similari .

Per musica ed attività di allietamento e compagnia devono intendersi quelle attività di piccolo spettacolo ed intrattenimento organizzati unicamente allo scopo di allietare la clientela, aventi carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale di somministrazione, senza prevalere sulla medesima, e comunque svolte nei limiti ed alle condizioni indicate al successivo articolo. Rientrano in tale contesto, a titolo di esempio, le esecuzioni o esibizioni musicali dal vivo con o senza l'ausilio di cantanti (piano bar), l'attività denominata “Karaoke”, la riproduzione musicale effettuata con adeguate strumentazioni azionate da apposito personale (disk jockey), i piccoli spettacoli di arte varia (numeri di magia, di comicità, di abilità, ecc.).

2. Per le attività di cui al 2° livello del precedente articolo (ballo, spettacoli ed attività di intrattenimento) si intendono tutte quelle iniziative spettacolari o di intrattenimento<sup>3</sup> che rivestono particolare motivo di attrazione per il pubblico, che si svolgono in sale o ambienti attrezzati ed allestiti con strutture per l'accoglimento prolungato degli avventori e/o per lo svolgimento di spettacoli. In tale categoria si configura, in ogni caso, l'attività danzante ed in genere ogni tipo di trattenimento in cui il pubblico partecipa attivamente e le varie forme di spettacolo (esibizioni musicali strumentali o di cantanti, arte varia, varietà, ecc.) cui il pubblico assiste passivamente.

## Art. 4 - Condizioni di esercizio

Per poter svolgere le suddette attività il titolare del pubblico esercizio dovrà osservare le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. Le attività di cui al 1° comma dell'articolo precedente, in seguito alla intervenuta abrogazione, da parte del D.L. 05/2012, del 2° c. dell'art.124<sup>4</sup> R.D. 06/05/1940 N.635<sup>5</sup>, possono esercitarsi senza alcun titolo legittimante di polizia amministrativa (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.- di cui al R.D. 18/06/1931, n.773), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. in base alle modalità ed al livello delle emissioni sonore previste, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose", dovrà essere preventivamente presentata al Servizio Ambiente comunale specifica comunicazione, ovvero acquisito nulla osta od autorizzazione in deroga;
- b. durante tali eventi il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello normalmente praticato, né deve essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto d'ingresso;
- c. è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano creare turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- d. durante gli eventi non dovrà essere modificato l'assetto ordinario del locale mediante rilevanti interventi o allestimenti, anche temporanei, finalizzati all'accoglimento prolungato dei clienti oppure per svolgere altre forme di spettacolo od intrattenimento diverse da quelle consentite;
- e. durante le diffusioni musicali non potrà essere organizzata o favorita attività danzante da parte dei clienti; e per le emissioni sonore, qualora prodotte con impianto/i elettroacustico/i costituenti moduli separati a se stanti e non specificatamente valutati nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) od utilizzati in maniera difforme dalle regolazioni indicate nella stessa DPIA, dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose";
- f. le esibizioni musicali, canore ed i piccoli spettacoli di arte varia devono tenersi nei medesimi ambienti del locale ove la clientela accede per la consumazione, ivi compresi eventuali giardini od aree esterne in disponibilità al pubblico esercizio utilizzate ordinariamente per l'attività di somministrazione;
- g. deve essere evitato l'eccessivo affollamento del locale, al fine di non creare intralcio al regolare deflusso della clientela e potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- h. per gli eventuali collegamenti elettrici realizzati all'uopo, è necessario che il gestore disponga di idonea dichiarazione di conformità alle vigenti norme, rilasciata da tecnico abilitato, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza;
- i. dovranno essere assolti i previsti obblighi fiscali in materia di S.I.A.E.-.

2. L'attività di cui al punto 2 del precedente articolo 3 è disciplinata dall'art.68<sup>6</sup> T.U.L.P.S., che prevede il possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Settore comunale competente, oppure, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n.241<sup>7</sup>. In entrambi i casi, il locale ove viene svolta l'attività deve risultare "agibile" ai sensi dell'art.80<sup>8</sup> T.U.L.P.S., previa verifica dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal D.M. 19/08/1996<sup>9</sup> e di quelli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.<sup>10</sup> Tale verifica dovrà avvenire con le modalità previste dagli artt.141<sup>11</sup> e 141/bis<sup>12</sup> del R.D. 6-5-1940 n. 635<sup>5</sup> e nel rispetto delle direttive ministeriali impartite con nota 7 maggio 2002, n. P407/4109sott.37,<sup>13</sup> circolare Ministero dell'Interno del 27/07/2005, n. 557/PAS.1412.13500.A<sup>14</sup> e del 21/02/2013 n. 557/PAS/U/003524/13500.A<sup>15</sup>.

Nel caso in cui il locale abbia una capienza superiore a 100 persone, ovvero una superficie lorda, in pianta, al chiuso, superiore a 200 mq., l'esercente dovrà altresì adempiere alle specifiche disposizioni in materia di "prevenzione incendi" di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 n.151<sup>16</sup> (in riferimento al punto 65<sup>17</sup> dell'allegato 1).

In base alle modalità, caratteristiche ed al livello delle emissioni sonore previste, ai sensi del vigente 'Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose' (adottato con Delibera C.C. n.274 del 28/03/2011 e s.m.i.), dovrà essere preventivamente presentata al Servizio Ambiente comunale specifica comunicazione, ovvero istanza per ottenere nulla osta od autorizzazione in deroga.

Dovranno essere assolti i previsti obblighi fiscali in materia di S.I.A.E.

## **Art. 5 - Disposizioni finali**

Qualsiasi forma di attività spettacolare o di intrattenimento, tra quelle previste dal presente Regolamento, deve essere esercitata nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistico – edilizia, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, di polizia urbana, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.

E' fatto comunque obbligo all'interessato di munirsi di eventuali, ulteriori, autorizzazioni, licenze, nullaosta o simili provvedimenti che, per Legge o Regolamento, dovessero essere necessarie per lo svolgimento dell'attività.

L'autorizzazione di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. è personale, vale per il luogo, il tempo ed il genere di attività in essa indicata e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico e/o sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni o per abuso da parte del titolare.

---

<sup>1</sup> Art. 86 TULPS

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

<sup>2</sup> Ai sensi della L.R. Toscana 07/02/2005, n.28 (art. 48 comma 1-bis) l'attività si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.

<sup>3</sup> Con il termine "spettacolo" si intende l'evento dove il pubblico assiste passivamente (es. concerto), mentre con il termine "intrattenimento" vanno intese le situazioni in cui il pubblico partecipa attivamente (es. ballo).

<sup>4</sup> Art. 124 Regolamento TULPS

E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell' art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

[Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge. -*periodo abrogato*- ]

<sup>5</sup> R.D. 06/05/1940, n. 635

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, S.O.

<sup>6</sup> Art. 68 TULPS

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

<sup>7</sup> L. 07/08/1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente

---

comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (abrogato)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

<sup>8</sup> Art. 80 TULPS

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

<sup>9</sup> D.M. 19/08/1996 (Ministero dell'interno)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1996, n. 214, S.O.

<sup>10</sup> D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

<sup>11</sup> Art. 141 Regolamento TULPS

Per l'applicazione dell' articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 , anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ;

---

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all' articolo 142 , nella stessa provincia, o quella comunale di cui all' articolo 141-bis , nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

#### <sup>12</sup> Art. 141-bis Regolamento TULPS

Salvo quanto previsto dall' articolo 142 , la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425 , alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all' articolo 141, primo comma, lettera e) , il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

#### <sup>13</sup> Nota 7 maggio 2002, n. P407/4109sott.37 (Ministero dell'Interno)

Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell' art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001 , relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali.

#### <sup>14</sup> Circolare 27 luglio 2005, n. 557/PAS/1412.13500.A (Ministero dell'Interno)

L'Associazione Imprenditori Intrattenimento (Asso Intrattenimento), con l'unità nota, ha richiesto allo Scrivente Ufficio di esprimere il parere in ordine a due distinte problematiche relativamente alla possibilità di attivare la commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo con capienza non superiore a 200 persone e gli spettacoli e manifestazioni pubblici in spazi all'aperto.

In proposito, con preghiera di notificarne l'Associazione sopramenzionata, si rappresenta quanto segue.

In ordine al primo aspetto si fa presente che dalla lettura della norma vigente in materia - art. 141, comma 2. del regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. - si evince che solo gli adempimenti relativi alle verifiche per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone e agli accertamenti di cui ai punti b), c) e d) del primo comma del citato articolo possano essere assolti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali previa apposita relazione tecnica che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, rimanendo attratti nella sfera di competenza della Commissione di vigilanza sia l'espressione del parere sul progetto che il controllo sulle prescrizioni imposte.

In ordine al secondo quesito, si osserva che i trattenimenti all'aperto, al pari dei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, che di per sé non sono qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento, risultano soggetti alla licenza di polizia di cui agli artt.68 e 80 del T.U.L.P.S. quando assumono le caratteristiche dell'attività imprenditoriale a scopo di lucro - in tal senso la giurisprudenza costante (vedi TAR Veneto n.114 del 3.2.1998; Cass. n.10234/1986 e Corte Cost. n.56/1970).



---

E' evidente che restano ferme le disposizioni regolamentari in materia di sicurezza e incolumità pubblica contemplati dalla normativa di sicurezza. In particolare si rinvia al D.M. 22.2.1996, che all'art.4, comma 3, lettera h), prevede il sopralluogo di verifica da parte della Commissione di vigilanza, su iniziativa dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nei luoghi o aree all'aperto ove si presentano spettacoli o trattenimenti, condeterminate capienze.

Ciò premesso e tenuto conto delle evidenti situazioni di criticità per l'ordine pubblico determinate dalle manifestazioni di alto gradimento popolare, si ritiene di poter intervenire sulla disciplina regolamentare previa acquisizione del parere del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Sarà cura dello Scrivente far conoscere le eventuali determinazioni concordate con la suddetta Amministrazione.

<sup>15</sup> Circolare 21 febbraio 2013, n. 557/PAS/U/003524/13500.A (Ministero dell'Interno)

Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Interventiva abrogazione dell'art. 124, comma 2, Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Si fa riferimento alla nota sopraindicata (nota n. 63343 dell'11 settembre 2012), con la quale codesta Prefettura - allo scopo di corrispondere ad analoghi quesiti posti dal Comune di Empoli - chiede l'avviso di questo Ufficio e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in ordine alle due questioni che seguono:

a. se il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, o su sostanziali modifiche di quelli esistenti, possono essere sostituiti dalla presentazione di una S.C.I.A., per effetto della nuova formulazione dell'art. 19, comma 1, della L. n. 243/1990, fatti salvi i controlli di cui al comma 1, lett. e), dell'art. 141, Reg. TULPS;

b. se, a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 124, Reg. TULPS, sia venuta meno la necessità della licenza per "spettacoli di qualsiasi specie" organizzati nei pubblici esercizi di cui all'art. 86, TULPS ( R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ).

In ordine al quesito di cui alla lettera a., anche a ritenere non decisiva, nella fattispecie, la espressa esclusione, dal campo di applicazione dell'art. 19 citato, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, la tesi del Comune di Empoli sembra doversi comunque respingere in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CVLPS e della discrezionalità tecnica che li contraddistingue.

Infatti, in primo luogo, la S.C.I.A., proprio in virtù dell'art. 19 in parola, sostituisce "ogni atto di autorizzazione, licenza, con chiaro riferimento ad un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria, laddove i pareri delle CVLPS non hanno, appunto, tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell'amministrazione comunale.

Inoltre, presupposto per la sufficienza di una S.C.I.A. - sempre in virtù del citato art. 19 - è la natura vincolata dell'atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS presuppone l'esercizio di una discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impianto, con un contenuto, perciò, più ampio di una mera verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Alle valutazioni tecniche delle commissioni, inoltre, è collegato il potere di "indicare le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (ai sensi dell'art. 141, lett. b), Reg. TULPS) nonché quello di verificare l'attuazione delle prescrizioni imposte.

Con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, deve perciò confermarsi l'orientamento di questo Ufficio per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141, comma 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lett. c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lett. a), relativo ai "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti", restando salvo il potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte.

Per quanto attiene al quesito di cui alla lettera b., questo Ufficio ha da tempo formulato l'orientamento che non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, con il conseguente parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo, si è infatti sostenuto che debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali - in definitiva - il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti.

In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.

Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accogliimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana).

---

È da ritenere, ad avviso di questo Ufficio che l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 vada nella stessa direzione, sancendo a livello normativo un principio analogo a quello ricavato da questo Ufficio per via interpretativa.

Da un lato, infatti, l'art. 124 sembra far riferimento, come indicato dal suo primo comma, non abrogato, ai "piccoli trattenimenti" e, dall'altro, la licenza cui esso si riferisce è quella di cui all'art. 69 del TULPS, che non riguarda i locali di pubblico spettacolo, ma le singole attività di intrattenimento svolte nei pubblici esercizi, quando questi - perciò - non cambiano la loro natura per effetto dello spettacolo o dell'intrattenimento.

Una diversa interpretazione, che considerasse esclusa la necessità delle verifiche connesse al rilascio delle licenze di agibilità dei locali di pubblico spettacolo nei confronti di qualsiasi iniziativa di intrattenimento o spettacolo svolta all'interno di pubblici esercizi, indipendentemente dall'entità dell'evento, oltre a comportare un incomprensibile deficit di sicurezza in molti casi, determinerebbe un'altrettanto incomprensibile disparità di trattamento rispetto allo svolgimento delle stesse attività all'aperto o all'interno dei locali o degli impianti pacificamente soggetti alla disciplina dell'art. 68 del TULPS.

<sup>16</sup> D.P.R. 01/08/2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221.

<sup>17</sup> ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m <sup>2</sup> . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone